



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA ROVIGO

STATUTO

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 14 del 19/10/2015.
Versione aggiornata con le modifiche deliberate dal Consiglio camerale
con provvedimenti n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018.

Sede legale aggiornata il 17/10/2022

INDICE

Titolo I – PRINCIPI

- Art. 1 - Natura e finalità
- Art. 2 - Sede, uffici distaccati
- Art. 3 - Logo camerale
- Art. 4 - Sistema camerale
- Art. 5 - Adesione all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
- Art. 6 - Principi dell'attività amministrativa
- Art. 7 - Autonomia statutaria
- Art. 8 - Autonomia regolamentare
- Art. 9 - Partecipazione ed informazione
- Art. 10 - Pari opportunità

Titolo II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

- Art. 11 - Gli organi camerale
- Art. 12 - Composizione del Consiglio camerale
- Art. 13 - Competenze del Consiglio camerale
- Art. 14 - I consiglieri camerale
- Art. 15 - Cessazione dalla carica di consigliere
- Art. 16 - Regolamento interno
- Art. 17 - Funzionamento del Consiglio camerale
- Art. 18 - Commissioni consiliari
- Art. 19 - Liberi professionisti
- Art. 20 - Giunta camerale
- Art. 21 - Giunta camerale: competenze
- Art. 22 - Componenti della Giunta
- Art. 23 - Cessazione dalla carica di componente di Giunta
- Art. 24 - Regolamento della Giunta
- Art. 25 - Funzionamento della Giunta camerale
- Art. 26 - Presidente della Camera di Commercio
- Art. 27 - Vicepresidenti della Camera di Commercio
- Art. 28 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
- Art. 29 - Obbligo di astensione

Capo II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 30 - Composizione del Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 31 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 32 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

Capo III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 34 - Il Segretario Generale
- Art. 35 - Le funzioni dei dirigenti
- Art. 36 - Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
- Art. 37 - Valutazione interna

Titolo III - LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art. 38 - Funzioni camerale
- Art. 39 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

Titolo IV - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Art. 40 - Partecipazioni della Camera di Commercio

Art. 41 - Aziende speciali

Art. 42 - Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

Art. 43 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

Art. 44 - Istituti della programmazione negoziata

Art. 45 - Accordi e moduli negoziali

Titolo V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 46 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

Art. 47 - Fondo di perequazione, sviluppo e premialità

Titolo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

Art. 49 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

Art. 50 - Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

Art. 51 - Norme di rinvio

Art. 52 - Norma transitoria

ALLEGATO A - Logo camerale

ALLEGATO B - Composizione del Consiglio camerale

Titolo I PRINCIPI

Articolo 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo (di seguito anche "Camera di Commercio"), ente pubblico dotato di autonomia funzionale, è stata istituita con D.M. 23 ottobre 2014.
2. La Camera di Commercio nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo ed è rappresentativa del sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza per le quali svolge compiti di interesse generale quale ente autonomo funzionale nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione.
3. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori Agricoltura, Industria, Commercio e Artigianato, e di ogni altro settore economico dell'imprenditoria valorizzando l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali e libere professioni.
4. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della regolazione del mercato, dell'educazione e promozione della legalità, della tutela e dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese, delle professioni, dei consumatori e dei sindacati, manifestate anche attraverso le libere associazioni.
5. La Camera di Commercio si pone come soggetto promotore dell'attività propulsiva a favore delle imprese su un'area vasta che comprende la circoscrizione territoriale propria. L'attività dovrà essere dettata da un'unitarietà di azione, garantendo il supporto alle specificità e ai distretti presenti sui territori.
6. Nei documenti di programmazione annuali dovranno essere garantite adeguate e proporzionali risorse per lo sviluppo dei territori e dei relativi settori economici che compongono la circoscrizione.
7. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e delle imprese, deve essere garantita dignità e adeguato sostegno a tutta la circoscrizione, con particolare riferimento ad attività legate al capitale umano, all'innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione ed al credito.
8. Nel Consiglio e nella Giunta Camerale dovrà essere data adeguata e proporzionale rappresentanza ai territori che compongono la circoscrizione.

Articolo 2

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Venezia, Dorsoduro 3904-3905, e sede secondaria in Rovigo Piazza Garibaldi, 6 e può dotarsi anche di uffici staccati in Comuni della circoscrizione.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Articolo 3

Logo camerale

1. Il logo della "CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO" si coordina con quello dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Camere d'Italia), rappresentato da un segno grafico composto dalla ripetizione di una serie di anelli semicircolari

riconducibili alla lettera "C" di Camere, rimandando in tal modo all'origine del nome che significa e definisce il sistema.

Il motivo grafico circolare a rosone, derivante dell'incastro tra loro delle lettere, definisce una composizione simmetrica di più elementi attorno ad un fulcro centrale, attraverso un sistema di assi radiali con una rotazione costante di 60 gradi.

La C posta nel centro del cerchio trasparente dialoga otticamente con gli elementi intorno ad essa, sottolineando l'idea di network delle Camere di Commercio italiane e della loro connessione con un Ente centrale coordinatore, come parimenti da allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

2. La modifica del logo non costituisce modifica dello statuto e ne farà comunque parte integrante come allegato.

Articolo 4

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea, nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e fa parte dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 5

Adesione all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione regionale per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale, attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi e può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività di competenza camerale.
3. La Camera di Commercio assicura una aliquota delle sue entrate per il finanziamento ordinario dell'Unione Nazionale e Regionale.
4. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

Articolo 6

Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione del mercato, in raccordo con le Autorità di garanzia preposte.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione Veneto (in seguito anche "Regione"), la Città metropolitana di Venezia (in seguito anche "Città Metropolitana"), la Provincia di Rovigo (in seguito anche "Provincia"), i

Comuni e con altri Enti per lo svolgimento per l'attività prevista dalle normative vigenti.

3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, economicità e trasparenza.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, della Città Metropolitana, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
6. L'attività della Camera di Commercio è improntata alla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza riguardo all'adozione degli atti necessari per il funzionamento dell'Ente.
7. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi della massima semplificazione delle procedure. In accordo con gli organismi associativi delle categorie economiche e con gli altri enti pubblici del territorio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché l'onere amministrativo per le imprese, nei rapporti con la pubblica amministrazione, venga limitato all'essenziale, promuovendo eventuali processi di delegificazione e snellimento normativo.

Articolo 7

Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle "peculiarità del sistema economico locale", l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.
3. Lo Statuto si ispira alla valorizzazione dei territori e delle attività della circoscrizione di competenza.

Articolo 8

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. In quanto ente autonomo funzionale, nelle materie di competenza, in quelle delegate o trasferite, e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio, secondo le previsioni di legge e del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Articolo 9

Partecipazione ed informazione

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa ed incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono

presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse.

2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza e la trasparenza dell'attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e comunicazione.
3. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale.

Articolo 10

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale, si applicano le previsioni di legge o regolamentari vigenti.
3. In sede di elezione della Giunta, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, almeno un componente dovrà essere di genere diverso dall'altro.
4. In sede di designazione o nomina diretta di rappresentanti camerali, in numero maggiore a due, quali componenti di organi collegiali in seno ad enti partecipati o società partecipate o controllate dalla Camera di Commercio, almeno un terzo è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Titolo II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Articolo 11

Gli organi camerali

1. Sono organi camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12

Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è composto secondo le norme previste dalla legge, nonché dalle relative norme attuative e dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento. I suoi componenti operano senza vincolo di mandato e la nomina è rinnovabile ai sensi di legge.
3. La ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza è riportata in allegato al presente Statuto. Eventuali variazioni in sede di rinnovo non costituiscono modifica statutaria ma comportano esclusivamente la sostituzione dell'allegato stesso.
4. In sede di designazione dei componenti del Consiglio le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, secondo quanto stabilito dalla legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.

5. La rappresentanza dei settori di attività economiche rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

Articolo 13

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge, Statuto e di Regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - e) approva il Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio e la Relazione Previsionale e Programmatica per ogni esercizio, sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - f) approva il Preventivo Economico, i suoi aggiornamenti ed il Bilancio di Esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - g) adotta i regolamenti sul proprio funzionamento e sui servizi secondo le previsioni di legge. Non sono soggetti ad approvazione del Consiglio i regolamenti adottati dagli organismi partecipati non in controllo analogo;
 - h) nomina i componenti di Commissioni Consiliari e degli altri organismi camerali quando previsto dalla legge, dallo Statuto o dal proprio Regolamento;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi statali e regionali, da regolamenti e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 14

I consiglieri camerali

1. I consiglieri camerali nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare, da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Ai Consiglieri camerali spetta un rimborso spese nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 15

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri camerali cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.

2. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della protocollazione.
Il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
3. I consiglieri decadono dalla carica:
 - a. al verificarsi di una causa di decadenza prevista dalla legge vigente;
 - b. per l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.
4. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Articolo 16

Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o con pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del sito camerale recante gli argomenti all'ordine del giorno, comunicato almeno dieci giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.
6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno cinque presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi del sistema camerale.
9. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono

provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

10. Di norma le sedute del consiglio camerale avvengono alternativamente tra la sede principale e quella secondaria. E' possibile il collegamento in videoconferenza e audio conferenza preventivamente autorizzato dal Presidente.
11. Alle sedute del Consiglio, in base alla normativa vigente, assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio medesimo, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.

Articolo 19

Liberi professionisti

1. Del Consiglio fa parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli Ordini professionali della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.

Articolo 20

Giunta camerale

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da un numero di consiglieri eletti dal Consiglio secondo le previsioni della legge. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.

Articolo 21

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, fino a due Vice Presidenti tra i quali il Vicario e ne attribuisce le eventuali deleghe;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - d) predispose il preventivo economico annuale, i suoi aggiornamenti ed il bilancio di esercizio e la relazione previsionale e programmatica per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
 - e) approva, inoltre, il budget direzionale e le relative variazioni come previste dalla normativa vigente;
 - f) delibera:
 - f1. la partecipazione ed il recesso della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, aziende speciali anche per lo svolgimento di funzioni istituzionali in forma associata, ai sensi della legge;
 - f2. l'istituzione e la chiusura di uffici distaccati;
 - f3. la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;

- f4. la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - f5. la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - f6. l'affidamento agli organismi di cui al presente articolo, di attività e/o funzioni proprie;
 - g) viene periodicamente informata dal Segretario Generale sulle modifiche alla struttura organizzativa;
 - h) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - i) adotta direttive o altri provvedimenti in attuazione di norme sui procedimenti amministrativi, per la tutela della riservatezza o per specifiche iniziative, sulle materie trasferite dallo Stato o dalla Regione, nonché quant'altro necessario per garantire un corretto andamento dell'azione amministrativa, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, se non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza del Consiglio;
 - j) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Città Metropolitana, alla Provincia, ai Comuni e agli altri enti pubblici;
 - k) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione dell'Ente;
 - l) svolge l'attività di valutazione e controllo strategico finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali. L'attività è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione;
 - m) provvede alla designazione e alla proposta di revoca del Segretario Generale; provvede alla nomina e alla revoca dei dirigenti;
 - n) provvede, su proposta del Presidente, alle nomine, alle designazioni ed alle revoche di competenza della Camera di Commercio;
 - o) nomina Commissioni nei casi previsti dalla legge;
 - p) determina gli *standards* di efficienza ed efficacia, ivi compresi quelli per la valutazione del personale dipendente;
 - q) determina gli obiettivi per il sistema di miglioramento continuo della Camera di Commercio.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio, in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti, ai sensi di legge.

Articolo 22

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato.
2. I componenti della Giunta, su incarico della stessa, possono seguire determinate materie al fine di riferire o formulare proposte alla Giunta medesima
3. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 23

Cessazione dalla carica di componente di Giunta

1. I componenti di Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei componenti della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data della protocollazione.
3. Il componente di Giunta decade dalla carica:
 - a. nel caso di decadenza dalla carica di consigliere;
 - b. nel caso di assenza ingiustificata da tre riunioni consecutive della Giunta.
4. Il componente di Giunta decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto, secondo la normativa vigente. La perdita della carica di componente di Giunta non comporta la cessazione dalla Carica di consigliere.
5. Qualora il componente di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da componente di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere.
6. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione.

Articolo 24

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale propone al Consiglio il proprio Regolamento interno.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 25

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o con pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del sito camerale, recante gli argomenti all'ordine del giorno, comunicato almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
9. E' prevista la partecipazione in videoconferenza e audio conferenza preventivamente autorizzata dal Presidente.
10. Alle sedute della Giunta, in base alla normativa vigente, assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 26

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta e in quanto tale ne assume la rappresentanza processuale, fatte salve le competenze in materia di rappresentanza legale attribuite dalla legge al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.
5. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto ai sensi delle norme vigenti.
6. Le dimissioni del Presidente non necessitano di accettazione hanno effetto dalla data di protocollazione delle stesse e devono essere presentate in forma scritta e comunicate sia al Consiglio camerale, sia al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni sono irrevocabili ma non comportano la decadenza da consigliere.

Articolo 27

Vicepresidenti della Camera di Commercio

1. Possono essere nominati fino a due Vicepresidenti della Camera di Commercio eletti dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Nel caso di elezione di due Vicepresidenti la Giunta dovrà definire chi svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Articolo 28

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. La decadenza dalle cariche indicate negli articoli precedenti è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dell'intera Giunta può essere presentata solo:
 - a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico annuale o il bilancio di esercizio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dell'intera Giunta è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e deve contenere altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
4. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta, da assumere con la maggioranza di cui al comma precedente, contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Articolo 29

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale o da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 30

Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati ai sensi delle norme vigenti. In caso di mancata designazione dei membri si applica quanto previsto dalla legge vigente.
2. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione con il rispettivo membro supplente secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di sostituzione, la durata dell'incarico del nuovo Revisore, è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.

Articolo 31

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

1. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno un terzo dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 32

Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale; redige una relazione al preventivo annuale ed alle sue variazioni; collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Almeno un componente del collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni di Giunta e Consiglio Camerale.

CAPO III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 33

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.
2. La Camera promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello, finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al

perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.

Articolo 34

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti ed assegna ai dirigenti i budget di spesa preventivamente definiti dalla Giunta Camerale; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale può assumere la carica di Direttore delle Aziende Speciali camerali.

Articolo 35

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo nelle modalità e termini previsti dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. I dirigenti camerali gestiscono il budget loro assegnato in ossequio alle disposizioni di legge vigenti.
5. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
6. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
7. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 36

Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività

1. La Camera di Commercio adotta le iniziative necessarie ed utili, per il recepimento e attuazione della normativa riguardante il controllo interno, il controllo di gestione, la valutazione del personale, il controllo strategico, la qualità dei servizi pubblici.

Articolo 37
Valutazione interna

1. La Camera di Commercio istituisce con provvedimento di Giunta un Organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, collegiale o monocratico, costituito da membri esterni all'amministrazione camerale. L'OIV può essere istituito a livello regionale dalle Camere di commercio aderenti all'Unione regionale.
2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla vigente normativa ed opera in condizioni di indipendenza rispetto agli Organi camerali.

Titolo III
LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 38
Funzioni camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ed esercita le funzioni attribuite dalle disposizioni di legge vigenti, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Articolo 39
Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura in base alle norme vigenti.

Titolo IV
**LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
E I MODULI COLLABORATIVI**

Articolo 40
Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.

Articolo 41
Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.

2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari previste dal codice degli appalti, nonché in base ad un proprio Statuto. Le aziende speciali sono costituite nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
3. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
4. La Giunta, su proposta del Presidente, nomina e revoca gli amministratori delle aziende speciali, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Articolo 42

Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società anche consortili , purché l'oggetto sociale sia strettamente connesso con le proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente.
2. La partecipazione a Consorzi e associazioni è ammessa purchè il loro oggetto sia compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
3. La partecipazione della Camera di Commercio è rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile, ritenendosi soddisfatta tale revisione anche in presenza del collegio sindacale e collegio dei revisori.

Articolo 43

Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. La Giunta, su proposta del Presidente, nomina e revoca i rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni che devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.

Articolo 44

Istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della circoscrizione di competenza, la Camera di Commercio promuove la costituzione di accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.

Articolo 45

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti nella circoscrizione di competenza. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 46

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione della Camera di Commercio è regolata dalle disposizione di legge in materia ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Articolo 47

Fondo di perequazione, sviluppo e premialità

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione, sviluppo e premialità al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità a quelle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

Articolo 49

Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico camerale.

Articolo 50

Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri Camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto.

Articolo 51

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nelle disposizioni di legge vigenti e nei relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 52

Norma transitoria

1. Le disposizioni normative e statutarie circa la composizione del Consiglio, della Giunta camerale e dei Vicepresidenti si applicano in occasione del primo rinnovo degli organi, successivo all'adozione del presente statuto.



➤ **Caratteristiche Tecniche**

Rosone identificativo del Sistema Camerale

Azzurro

CMYK: C100 - M0 - Y0 - K0

RGB: R0 - G159 - B223

PANTONE: Process Cyan C

Nome: CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

Blu

CMYK: C100 - M90 - Y13 - K71

RGB: R7 - G29 - B73

PANTONE: 2768 C

La font è Fedra Sans Normal (Fedra Light / Fedra Bold).

➤ **Descrizione del rosone:**

Il nuovo brand del sistema camerale, approvato dall'Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio d'Italia (Siracusa, 31 ottobre 2017) è rappresentato da un segno grafico composto dalla ripetizione di una serie di anelli semicircolari la cui forma può essere interpretata come C di Camere, rimandando in tal modo all'origine del nome che significa e definisce il sistema.

Queste C vengono composte seguendo un incastro tra loro, e definiscono un motivo decorativo risultante dalla composizione simmetrica intorno a un centro attraverso un sistema di assi radiali con una rotazione costante di 60 gradi. La forma circolare finale, una sorta di fiore, rosone, stella, rappresenta l'unione di più elementi attorno ad un fulcro centrale, sottolineando l'idea di network e connessione fra le parti.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE (scadenza 20 luglio 2020)

Settori di attività economiche	Seggi
Agricoltura	2
Artigianato	5
Industria	5
Commercio	6
Cooperazione	1
Turismo	3
Trasporti	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Associazioni di tutela consumatori e utenti	1
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti il consiglio camerale	33

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

(composizione prevista per il rinnovo 2020/2025)

Settori	Seggi
Agricoltura	1
Artigianato	3
Industria	4
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti Consiglio	25